

STATUTO
della "Fondazione Il Pianeta Dorato – Ente del Terzo
Settore"

Art. 1 - Consenso e denominazione

1.1 È costituita, in onore di Bruno Tognaccini, una fondazione denominata

"Fondazione Il Pianeta Dorato - Ente del Terzo Settore"

ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

Dalla data di iscrizione nel RuntS (Registro unico nazionale del terzo settore), la Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione ha sede legale in Firenze.

All'organo amministrativo è attribuito il potere di indicare, presso il competente R.U.N.T.S., l'indirizzo dell'ente ai fini di rendere conoscibile ai terzi il luogo di effettiva ubicazione dello stesso.

All'organo amministrativo è altresì consentita la facoltà di modificare l'indirizzo effettivo nell'ambito del Comune della sede legale.

1.4 La Fondazione esplica la propria attività in ambito regionale, nazionale e all'estero, e può a tal fine costituire altre sedi, delegazioni o uffici, sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità ed attività, creando la necessaria rete di relazioni di

Fondazione
della Natura

Francesco Penn
Giovanni Penn

supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 – Missione, scopo, finalità ed attività

2.1 La Fondazione ha per missione lo svolgimento di ogni attività rivolta a tutelare, valorizzare e diffondere la consapevolezza nell'uomo di essere parte dell'Universo.

La Fondazione opera per la diffusione, la promozione, lo studio e la pratica delle discipline olistiche e bio-naturali legate alla persona atte a promuovere la conoscenza e finalizzate a favorire nell'essere umano la consapevolezza, la salute, l'amore e l'armoniosa relazione con la Natura e con lo Spirito, l'equilibrio interiore, la conoscenza di sé, il benessere psico-fisico, l'armoniosa relazione con gli altri esseri umani, con gli animali, con l'ambiente sociale e naturale che li circonda, ma soprattutto imparare a rispettare ed amare l'Universo, la Terra, l'acqua, l'aria, gli animali, le piante e tutti gli esseri viventi che ci abitano.

La Fondazione, abbracciando il principio filosofico di "cooperazione, non concorrenza", si prefigge di divulgarlo affinché gli esseri umani comprendano che la competizione esasperata ceda il passo alla coesistenza ed alla prosperità condivisa, per arrivare a creare una società basata sulla coesistenza e sulla co-prosperità, in equilibrio con la Natura.

2.2 La Fondazione, che si dichiara apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3 La Fondazione, trasformando e riqualificando terreni ed immobi-



li, anche abbandonati, si propone, nello specifico, di raggiungere le seguenti destinazioni finali:

- socio-economica: creazione e sviluppo di laboratori artigianali ed imprese sociali nel settore agricolo-forestale;
- agri-salutistica: creazione di un polo ricettivo e di soggiorno esperienziale ove svolgere percorsi ri-creativi per il benessere psicofisico e cura della persona; il polo può divenire anche luogo di recupero di animali abbandonati e maltrattati dove gli stessi possano vivere in armonia con l'ambiente e la natura seguendo i loro ritmi; l'uomo fa parte della natura e può esserne un attore - ma solo con Riconciliazione, Rispetto e Raziocinio (le tre "R" imprescindibili) - mettendo in pratica il principio della "ECOLOGIA della Riconciliazione" con la Natura e con noi stessi;
- assistenziale: definizione e sviluppo di progetti di social housing destinati a persone della terza e quarta età con annessi oasi animaliste e santuari;
- sociale: creazione di un Centro stanziale rivolto a persone che intendano entrare a far parte di un "VILLAGGIO" in cui l'obiettivo è promuovere il benessere e la felicità del genere umano in linea con l'ambiente e gli animali, dove giovani e meno giovani, sani o con disabilità possano farne parte integrante;
- comunità salutistica di pet therapy: benessere totale, per migliorare la qualità della nostra vita attraverso animali, natura e territorio: nel migliorarci miglioriamo tutto ciò che ci circonda;
- formativa: realizzazione di una struttura che consenta la progetta-

Costituito
Costituito
Costituito

Costituito
Costituito
Costituito

zione e l'erogazione di corsi formativi di sfera personale e professionale (creazione di accademie: umanistica, legno, edilizia, eccetera);

- culturale: sviluppo di attività come convegni, mostre, eventi artistici, eccetera);

- esistenziale: creazione di un centro "Zen Hospitum", luogo di meditazione ed assistenza spirituale.

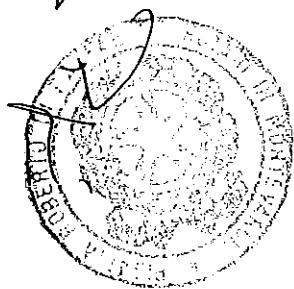
2.4 Tali destinazioni verranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo,



ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

*Fondazione
Fede nelle
Fede*

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

*Federico
Fede
Fede*

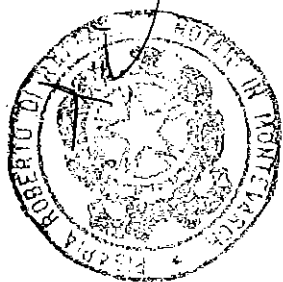
2.5 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, si avvarrà di tutti gli strumenti ritenuti validi ed idonei e saranno esplicitati in apposito Regolamento interno redatto ed aggiornato dal competente organo.

Art. 3 - Attività diverse e di raccolta fondi

3.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del medesimo decreto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Aderenti alla Fondazione



4.1 Gli aderenti alla Fondazione si distinguono in:

- Fondatori
- Sostenitori
- Sostenitori "onorari"

4.2 Sono Fondatori le signore Grazia Gonnelli, Rossella Tognaccini e Antonella Tognaccini.

4.3 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale o di volontariato, di particolare rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 L'ammissione dei Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti. E' escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto.

4.5 L'ammissione dei Sostenitori deve essere preceduta dall'espreso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

4.6 I Sostenitori hanno pari diritti.

4.7 Acquistano lo status di "Sostenitore Onorario" i sostenitori che, su

*Fondazione
della valle d'Asti*

*Stefano Bordini
Presidente*

decisione unanime dei Fondatori o, in loro assenza, ad unanimità dell'Organo Amministrativo, si sono particolarmente distinti per il perseguimento delle finalità della Fondazione. La qualifica di "Sostenitore Onorario" non comporta prerogative ulteriori rispetto a quella di "Sostenitore", essendo la medesima riconosciuta ai soli fini di riconoscenza e gratitudine. Allo status di "Sostenitore Onorario" si applicano tutte le cause di esclusione e di recesso previste per i "Sostenitori".

Art. 5 – Diritti ed Obblighi degli aderenti.

5.1 Gli aderenti alla fondazione partecipano alla vita della stessa e sono sottoposti ai diritti ed agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 - Esclusione e recesso dei Sostenitori

6.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

6.2 Nel caso di sostenitori persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione; variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, del-



l'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedura di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6.3 I sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7 – Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di Controllo.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di due membri ed un numero massimo di quattro membri.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e restano in carica a tempo indeterminato sino a morte, revoca o dimissioni.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e ne redige i verbali.

8.3 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Runtis, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresen-

delte nelle lettere
Eccellente

tanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

8.6 Qualora la carica di Amministratore sia assunta dai Fondatori, si prevede che essi possano designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirli nella carica e in tutte le prerogative di cui al presente Statuto.

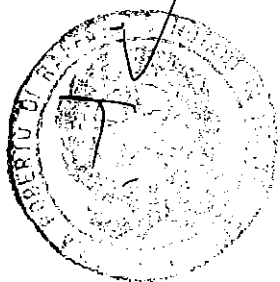
8.7 In caso di dimissione, revoca o esclusione di un Amministratore, o comunque di perdita della sua carica, gli Amministratori rimasti in carica sono chiamati a sostituirlo con delibera a maggioranza. In caso di dimissione, revoca o esclusione di tutti gli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione simultaneamente, o comunque di perdita della loro carica, l'organo amministrativo sarà ricomposto dall'Assemblea dei Sostenitori con delibera a maggioranza.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

9.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

Stenore
Giorgio Randini



- a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività della Fondazione;
- b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;
- c) approvare il bilancio consuntivo (bilancio di esercizio) e la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) nominare e revocare il Presidente e il Vice Presidente;
- f) determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere, comunque, congruo rispetto alla natura dell'ente ed alle finalità da esso perseguite;
- g) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
- h) delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- i) deliberare l'ammissione dei Sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- l) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

mico, nonché deliberare il loro licenziamento;

m) approvare il conferimento di incarichi professionali;

n) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;

o) nominare l'Organo di controllo e, nei casi previsti dalla Legge, il revisore legale dei conti, determinandone il compenso;

p) determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;

q) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;

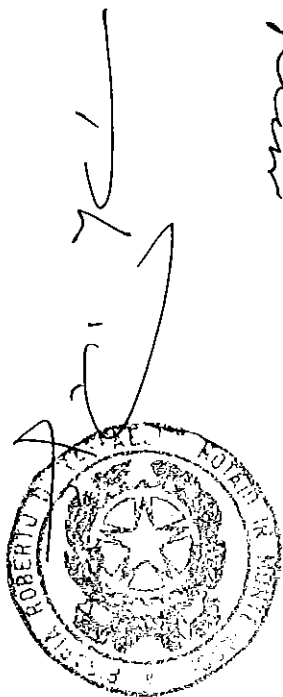
r) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;

s) deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente



e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima riunione a seguito della nomina.

10.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultanea-

Roberto Di Angelo
Roberto Di Angelo

mente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche il componente dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui alla riunione sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, è nominato fra i membri del Consiglio a maggioranza dei componenti di quest'ultimo.

11.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, è a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

11.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il

Roberto Di Angelo
Roberto Di Angelo



buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Sostenitori;
- e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri;
- i) svolgere le funzioni, esercitare i poteri e facoltà delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- l) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione;

ne.

11.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Assemblea dei Sostenitori

12.1 La qualifica di Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede della Fondazione.

12.2 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta dal Presidente o da almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da 1/10 (un decimo) dei componenti dell'Assemblea medesima.

12.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata e presieduta dal Presidente, sulla base dell'ordine del giorno da lui determinato.

12.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-



Fondazione Roberto Benzi

Roberto Benzi

l'adunanza.

12.5 L'Assemblea dei Sostenitori è organo di natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;
- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Sostenitori;
- formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;
- costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione.

12.6 All'assemblea dei sostenitori partecipano anche i Sostenitori Onorari con eguali diritti ed eguali obblighi.

Art. 13 - Organo di Controllo

Carlo Scapellato
direttore legale

13.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico (sindaco unico) al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Il sindaco unico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice Civile.

13.2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Stefano Scapellato
Amministratore Delegato



13.3 Il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-

ri.

Art. 14 – Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo

14.1 Almeno un decimo degli aderenti alla Fondazione, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presente) ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Volontari

16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dal-

la Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

16.4 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Lavoratori

17.1 La Fondazione potrà avvalersi di lavoratori retribuiti nello svolgimento delle proprie attività.

17.2 I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, secondo quanto disposto dall'Art. 16 del D.Lgs n. 177/2017.

Art. 18 - Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

18.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

18.2 Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione e dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Sostenitori.



Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Rodini

E' formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

18.3 Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

18.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione

dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

18.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Esercizio della Fondazione

19.1 Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025, mentre i successivi avranno inizio il giorno 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

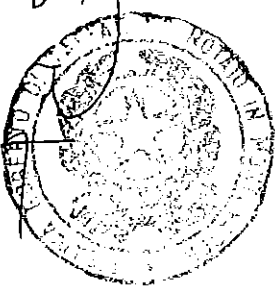
20.1 La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 (uno) gennaio di ogni anno.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nella

Carlo Segni
duo uelle ho pui

Stefano Dondini
Stefano Dondini



relazione a bilancio e nella relazione di missione.

20.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

Art. 21 - Bilancio sociale

21.1 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di Legge, deve depositare presso il Runtis e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 co. 1 D.Lgs. 117/2017.

21.2 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.Lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 22 - Libri

22.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Sostenitori della Fondazione;
- il registro dei volontari non occasionali;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Am-

ministrazione;

- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori.

Art. 23 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

23.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni, vincolanti nei limiti di legge, del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il liquidatore, determinandone compenso e poteri.

Art. 24 - Rinvio

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Autocelle Runt

*Roberto Tassinari
Francesco Runt
Giacopo Runt*

